

U. O. C. Servizio Veterinario
 di Sanità Animale
 Direttore Dott. Lino Antonini
 C. da Casalena - Teramo
 veta@pec.aslteramo.it
 Tel. 0861/429959 - Fax 0861/212644



ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO
 Posta in Partenza



Prot. n.0063311/21 del 20/04/2021

Al Sig. Sindaco del comune di
 ROCCA SANTA MARIA

OGGETTO: Integrazione Ordinanza trasmessa con nota prot. 0058985/21 del 12/04/2021 - relativa al focolaio di malattia infettiva Anemia Infettiva degli Equidi presso l'allevamento IT036TE130, sito nel comune di Rocca Santa Maria (TE), località Macchia Santa Cecilia, di proprietà di "Sacchetti Filippo": proposta di sequestro e isolamento

Si richiede di integrare l'ordinanza di cui sopra con i seguenti capi:

SPECIE	RAZZA	SESSO	ANNO N.	MICROCHIP	TEST A.I.E.
MULO	MET	M	2013	380271001005439	
MULO	MET	F	2006	941000011066358	

E di eliminare dalla tabella il seguente equide:

MULO	MET	F	2007	250259500055140	
------	-----	---	------	-----------------	--

Si chiede gentilmente alla S.V. di inviare allo scrivente Servizio Veterinario il Mod. 1 Sez. A datato e firmato nonché copia di avvenuta notifica dell'Ordinanza.

Il Veterinario Dirigente
 (Dott.ssa Ganesia Lattanzi)

Il Direttore

(Dr. Lino Antonini)

COMUNE di ROCCA SANTA MARIA

ORDINANZA N. _____ DEL ____/____/_____

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario della A.S.L. N. 4 di TERAMO relativamente alla conferma di Anemia Infettiva degli Equidi nell'allevamento presente nell'azienda identificata con codice n. IT036TE130, sita nel comune di Rocca Santa Maria in località Macchia Santa Cecilia, di proprietà di "Sacchetti Filippo";

VISTA la propria ordinanza n° 3/2019;

VISTO il D.P.R. n. 320/54 art.10 e 99 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la denuncia di focolaio di Anemia Infettiva degli Equidi;

VISTO il D.M. 04/12/1976 recante norme per la profilassi dell'A.I.E. e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 08/06/1990 n° 142;

VISTO il D.P.R. 11/02/1994 n° 243;

VISTA l'Ordinanza del Ministero Della Salute del 18/12/2007;

VISTA la D.G.R. n° 871 del 27/08/2007 "Disposizioni urgenti in materia di sorveglianza dell'anemia infettiva degli equidi nel territorio della Regione Abruzzo";

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 2 febbraio 2016;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia,

ORDINA

Al signor Sacchetti Filippo, con decorrenza immediata a partire dalla data di notifica della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

- 1) il sequestro fiduciario dell'intero allevamento equino identificato con codice IT036TE130 sito nel comune di Rocca Santa Maria, frazione Macchia Santa Cecilia, costituito dai seguenti equidi :

SPECIE	RAZZA	SESSO	ANNO N.	NOME	MICROCHIP	TEST A.I.E.
MULO	MET	M	2013	ADONE	380271001005413	POSITIVO
MULO	MET	F	2009	PICCINA	941000011643498	SOSPETTO
MULO	MET	F	2020	FRIDA	380271006119631	NEGATIVO
MULO	MET	M	2019	BARONE	380271006104686	NEGATIVO
MULO	MET	M	2004	NERONE	941000011307935	NEGATIVO
MULO	MET	F	2000	ZEBRA	941000011100625	
MULO	MET	M	2001	BARONE	941000011156436	
MULO	MET	F	2018	SIGNORINA	380271006104535	
MULO	MET	F	2013	GINA	380271001005469	NEGATIVO
CAVALLO	MET	F	2014	ELISA	250258500113068	
CAVALLO	MET	F	2017	HEINEKEN	250258709050362	
MULO	MET	M	2013	CALIMERO	941000015020600	NEGATIVO
CAVALLO	MET	M	2009	BARTALI	941000012044786	NEGATIVO
MULO	MET	M	2013	RAMBO	380271001005439	
MULO	MET	F	2006	BOCCANERA	941000011066358	

- 2) il sequestro fiduciario e isolamento in un locale chiuso dotato di retine anti insetti a porte e finestre nella scuderia dell'allevamento identificato con codice IT036TE130, del mulo infetto da Anemia Infettiva degli Equidi identificato con microchip 380271001005413 e che sarà isolato insieme al mulo già presente poiché risultato sospetto infetto in data 10/05/2018 identificato con microchip 941000011643498 (vedi ord. n° 3/2019 comune di Rocca Santa Maria);
- 3) il sequestro fiduciario degli altri equidi presenti in azienda (risultati negativi alla prova sierologica per Anemia Infettiva degli Equidi) sarà revocato solo quando avranno reagito negativamente a due test sierologici effettuati il primo a 30 giorni dall'allontanamento del capo infetto e il secondo a 90 giorni dal primo test ;
- 4) il divieto di introduzione di equidi nella scuderia adibita all'isolamento degli animali infetti;
- 5) gli equidi positivi possono essere movimentati esclusivamente per motivi di benessere o per essere abbattuti secondo le indicazioni dell'allegato C dell'Ord. Ministero della Salute 18/12/2007;
- 6) gli equidi negativi sopra indicati potranno essere adibiti a lavoro entro i limiti dell'azienda agricola in cui si trova l'allevamento IT036TE130;
- 7) l'area destinata all'isolamento deve essere preferibilmente un locale chiuso ma può essere tollerato anche un paddok esterno, purchè sia garantita una distanza minima di 200 metri dalla presenza di altri equidi, anche se di passaggio, es. in passeggiata, in considerazione del raggio di volo degli insetti vettori e del limitato periodo di tempo di permanenza del virus al loro interno;
In caso di locale chiuso :
 - applicare rete anti-insetto a porte e finestre,
 - utilizzare insetticidi a trappole luminose,
 - rimuovere spesso feci e sostanze organiche,
 - canalizzare le acque di scarico e i liquami,
 - pulire, disinfestare e disinfettare periodicamente i ricoveri, secondo un programma concordato con l'Azienda Unità, Sanitaria Locale,
 - pulire e disinfettare gli strumenti e attrezzi utilizzati,
 - lotta agli insetti ematofagi.
- 8) gli equidi positivi possono essere movimentati esclusivamente per motivi di benessere o per essere condotti al macello, come riportato nell'allegato C dell'Ord. Ministero della Salute del 18/12/2007, detta movimentazione deve essere preferibilmente effettuata nelle ore serali e/o notturne (dopo le ore 19.00 nel periodo primaverile/estivo dal 1° Aprile al 30 Settembre, dopo le ore 17.00 negli altri mesi) in considerazione del ciclo vitale diurno degli insetti vettori, previa disinfestazione con idonei insetticidi dei mezzi di trasporto e degli animali stessi con sostanze ad azione repellente ed insetticida.
- 9) le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C. P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della legge 218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2.582,27;
- 10) fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R.08/02/54, n. 320, sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che verrà pubblicata all'albo pretorio, notificata al proprietario e inviata in copia a tutti gli Organi cui la legge demanda competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

La presente Ordinanza è stata notificata al Sig. Sacchetti Filippo , in qualità di legale rappresentante e proprietario dell'Azienda in data _____ da parte del sig. _____, in qualità di messo notificatore.

Il messo _____

Il proprietario dell'allevamento _____